

## **Ordinanza 16 dicembre 2004**

### **Il Commissario Delegato**

#### **VISTO**

- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

#### **VISTO**

- il DPCM in data 7 marzo 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte;

#### **VISTA**

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 (nel seguito, OPCM 3267/2003) con cui il Presidente della SOGIN SpA (nel seguito, Sogin) è stato nominato Commissario Delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;

#### **VISTO**

- il DPCM in data 7 maggio 2004 di proroga dello stato di emergenza;

#### **VISTA**

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004 (nel seguito, OPCM 3355/2004) con cui, a parziale modifica ed integrazione dell'OPCM 3267/2003, al fine di assicurare la massima celerità per l'attuazione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione emergenziale, il Commissario Delegato è stato dotato di ulteriori poteri in deroga;

#### **VISTO**

- il decreto 2 dicembre 2004 del Ministero delle attività produttive che definisce nuovi indirizzi strategici ed operativi affinché le attività della Sogin siano coerenti con gli obiettivi generali del Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato e che abroga il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001;

#### **CONSIDERATO**

- che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale necessari a garantire la messa in sicurezza nucleare e fisica dei materiali nucleari e dei rifiuti radioattivi;

#### **CONSIDERATA**

- l'improrogabile necessità ed urgenza di allontanare dalle piscine il combustibile irraggiato;

#### **PRESO ATTO**

- del parere favorevole a tale allontanamento espresso – nel corso della riunione del 23 settembre 2004 – dalla Commissione Tecnico-Scientifica di cui all'art. 3 dell'OPCM n. 3355/2004

#### **SENTITE**

- le regioni Emilia-Romagna e Piemonte ai sensi dell'art. 1, comma 4 dell'OPCM 3267/2003;

#### **DISPONE**

- che il "Soggetto attuatore" – sulla base delle disposizioni contenute nel decreto 2 dicembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive – proceda alla stipulazione dei necessari atti contrattuali al fine di effettuare nei tempi più rapidi lo svuotamento completo delle piscine degli impianti di Caorso, Trino, Avogadro ed EUREX dal combustibile irraggiato, dando così inizio alle operazioni di invio al

riprocessamento in Francia e/o Gran Bretagna e completandole entro tempi congrui con quelli indicati nei Cronoprogrammi emanati il 30 luglio 2004;

- che il “Soggetto attuatore”, operando sulla base degli indirizzi strategici ed operativi del Ministero delle attività produttive di cui al decreto del 02/12/2004, persegua l’obiettivo di inserire, negli accordi da stipulare per la fornitura del servizio di riprocessamento, il dilazionamento del trasferimento in Italia dei rifiuti vetrificati originati da tale riprocessamento fino a quando sarà disponibile un deposito nazionale o, comunque, per almeno 20 anni;
- che gli oneri connessi alla esecutività della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 4 dell’OPCM 3267/2003, vengano posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali nucleari;
- la trasmissione della presente ordinanza a SOGIN in quanto “Soggetto attuatore”; Ministero delle attività produttive; Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; Ministero degli affari esteri; Ministero dell’economia e delle finanze; Ministero dell’interno; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero della salute; Dipartimento della Protezione Civile; Autorità per l’energia elettrica e il gas; APAT; Prefetture, Regioni, Province e Comuni interessati;
- la immediata esecutività della presente ordinanza.

Roma, 16 dicembre 2004

Carlo Jean